



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

CAPITOLATO D'ONERI

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO LE MEDICINE DI GRUPPO (MG) ATTIVE NEL TERRITORIO DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA

ID SINTEL N. 224144167

CIG BCF0794454

Cod. fascicolo 2026_495

Cod. identificativo appalto INFERMIERI_MG

INDICE:

Art. 1 – Oggetto, caratteristiche e quantità dell'appalto	3
Art. 2 – Durata e decorrenza del contratto.....	3
Art. 3 – Garanzia definitiva e stipula	3
Art. 4 – Esecuzione del contratto.....	4
4.1 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	5
4.2 – Responsabile del servizio	5
Art. 5 – Personale impiegato	5
Art. 6 – Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza	6
Art. 7 – Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro	6
Art. 8 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	7
Art. 9 – Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione	7
Art. 10 – Clausola sociale	7
Art. 11 – Responsabilità civile e assicurazioni.....	8
Art. 12 – Tutela contro azioni di terzi	8
Art. 13 – Divieto di sospensione del servizio.....	8
Art. 14 – Scioperi e cause di forza maggiore	8
Art. 15 – Protocollo di legalità	8
Art. 16 – Comunicazione tentativi di estorsione.....	8
Art. 17 – Prevenzione interforze illecite - Misure anticorruzione	9
Art. 18 – Ulteriori obblighi informativi	9
Art. 19 – Fatturazione e pagamenti.....	9
Art. 20 – Adeguamento ai prezzi Anac o OPRVE	10
Art. 21 – Revisione prezzi e rinegoziazione	10
Art. 22 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 23 – Cessione dei crediti	11
Art. 24 – Controlli e verifiche di conformità	11
Art. 25 – Penali.....	12
Art. 26 – Risoluzione del contratto	12
Art. 27 – Recesso unilaterale ex art. 123 D.lgs. n. 36/2023	13
Art. 28 – Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. n. 241/1990 e art. 1373 c.c.....	14
Art. 29 – Subappalto, cessione del contratto, vicende soggettive del contraente	14
Art. 30 – Trattamento dei dati personali	15
Art. 31 – Responsabile del trattamento dei dati.....	16
Art. 32 – Comunicazioni.....	16
Art. 33 – Spese contrattuali, imposte e tasse.....	16
Art. 34 – Foro competente.....	16
Art. 35 – Modifiche del contratto, norme finali e di rinvio	16

Art. 1 – Oggetto, caratteristiche e quantità dell'appalto

Il presente Capitolato d'oneri disciplina il servizio di assistenza infermieristica presso le Medicine di Gruppo (MG) attive nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Le caratteristiche tecniche dell'appalto sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico.

Le quantità e gli importi sono indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico. Le quantità sono indicate ai soli fini dell'individuazione della migliore offerta, sono indicative e non impegnative e si riferiscono ad un presunto fabbisogno.

I quantitativi indicati sono, pertanto, meramente orientativi e non configurano determinazione dell'entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del servizio.

L'AULSS si riserva di non aggiudicare la procedura di gara e/o di risolvere il contratto nel caso in cui il servizio sia oggetto di apposito Accordo Integrativo, oppure qualora intervengano disposizioni regionali o organizzative aziendali che prevedano lo svolgimento del servizio da parte di altro soggetto, pubblico o privato, o questo venga parzialmente rivisto, ovvero completamente eliminato. In tal caso, sopravvenendo una causa non imputabile all'AULSS, nessun diritto spetterà all'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva altresì di variare il servizio descritto nel presente capitolato, riducendolo o modificandolo in relazione all'effettiva adesione dei MMG alle MG esistenti.

Art. 2 – Durata e decorrenza del contratto

L'appalto ha durata di **5 (cinque) mesi** con decorrenza dalla data indicata nel contratto.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni o al ricorrere delle ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, c. 9, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardi nella conclusione della procedura di affidamento di un nuovo appalto, l'Appaltatore uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.

Art. 3 – Garanzia definitiva e stipula

L'affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al **5%** dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta dell'affidatario, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023.

La cauzione è costituita con versamento presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria della Stazione Appaltante, tramite la piattaforma digitale pagoPA, al link <https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/spontaneo>, selezionando: Altre tipologie di pagamento – Ente: “Azienda ULSS n.8 Berica” – Tipologia di pagamento: “Pagamenti di depositi cauzionali”, e inserendo successivamente come Causale la dicitura: “Gara.....CIG.”.

La garanzia fideiussoria viene rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, c. 3, del D.lgs. n. 36/2023 e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del Codice civile (c.c.), nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria viene emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, deve essere unita alla procura del garante firmatario e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente. L'operatore economico o il fideiussore devono indicare il sito internet o la PEC del garante tramite i quali la Stazione Appaltante potrà verificare la veridicità e l'autenticità della fideiussione.

L'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante il documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva **entro il termine massimo di 15 giorni** dalla richiesta. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento, l'escussione da parte della Stazione Appaltante

della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia definitiva viene progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia fideiussoria deve essere intestata:

- a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, c. 2, lettere b), c) e d), del D.lgs. n. 36/2023.

Come disposto dall'art. 53, c. 4-bis del Codice, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, c. 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, c. 2 del Codice stesso.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipula contratto avviene mediante scrittura privata e in modalità elettronica.

Art. 4 – Esecuzione del contratto

L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, secondo quanto disposto dal presente Capitolato d'oneri, dal Capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dal contratto e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

Nell'esecuzione, l'appaltatore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura delle attività e dei servizi da rendere.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi interamente remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni vigenti o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda ULSS.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione. La sospensione del contratto può essere disposta anche dal Responsabile Unico del Progetto (in seguito "RUP") per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dalla Stazione Appaltante, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

4.1 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Il RUP si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC"). Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, assicurando la regolarità da parte del concessionario e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi al Capitolato tecnico. A tale fine, il DEC svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

4.2 – Responsabile del servizio

L'Appaltatore deve indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito, telefonico e mail, di un proprio referente, tecnicamente qualificato secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato tecnico, che è responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con la Stazione Appaltante.

Art. 5 – Personale impiegato

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e specializzato, in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione del servizio, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il nominativo, la qualifica e l'orario di servizio del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale. In caso di sostituzione, anche temporanea, di personale nel corso dell'esecuzione del contratto, la comunicazione dei nominativi deve avvenire quanto meno con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'impresa aggiudicataria qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Il personale deve essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio, possedere requisiti di igiene e sanità richiesti dalle norme vigenti, essere di provata capacità e moralità, parlare, leggere e scrivere correttamente in italiano, saper utilizzare, previa formazione a carico dell'Appaltatore ed in modo adeguato, strumenti informatici eventualmente necessari all'esecuzione del servizio, mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione della Stazione Appaltante dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, consegnare al personale della Stazione Appaltante qualsiasi oggetto trovato durante lo svolgimento del servizio, rispettare tutte le norme di sicurezza sul lavoro, adeguarsi tassativamente alle disposizioni della Stazione Appaltante in materia di sicurezza, evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività svolte dagli operatori della Stazione Appaltante, rifiutare qualsiasi compenso o regalia, non fumare in orario di servizio.

Il personale dovrà altresì possedere i requisiti di cui all'art. 6 del Capitolato tecnico.

La Ditta si obbliga, inoltre, a fornire, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale (ad es. elenco del personale impiegato con relativi qualifica/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge n. 68/1999 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, ecc.).

L'Appaltatore deve esibire, ad ogni richiesta della Stazione Appaltante, i contratti di assunzione, il Libro Unico del Lavoro (LUL), o il libro matricola, il libro paga ed il registro previsti dalle normative vigenti.

Art. 6 – Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. n. 68/1999.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti Integrativi di Lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti citati e fino a loro rinnovo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Art. 7 – Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa, nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue l'appalto, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, e dichiara, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le prestazioni oggetto del presente servizio vengono svolte presso i locali destinati alle Medicine di Gruppo, che possono essere di proprietà dell'Azienda ULSS, ma non costituiscono luoghi di lavoro organizzati o gestiti dall'Azienda stessa.

La valutazione dei rischi propri dei luoghi di svolgimento dell'attività, nonché l'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, la gestione delle emergenze, la conformità dei locali e degli impianti e, più in generale, tutti gli aspetti inerenti all'organizzazione del lavoro presso gli ambulatori, restano in capo ai soggetti che ne curano l'organizzazione e la gestione.

Il DUVRI adottato non costituisce pertanto una valutazione dei rischi delle singole attività, ma prende in considerazione esclusivamente i rischi interferenziali derivanti dalla contemporanea presenza e interazione tra il personale dell'appaltatore, il personale eventualmente operante presso le strutture, i pazienti e gli altri utenti presenti durante l'esecuzione del servizio.

Le misure individuate nel DUVRI sono finalizzate al coordinamento operativo tra i soggetti coinvolti e potranno essere integrate qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, emergano ulteriori situazioni di interferenza.

Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) del 5 marzo 2008, nonché dei rischi da interferenza individuati nel DUVRI, si ritiene che l'importo dei relativi costi sia, allo stato attuale, pari a zero.

È onere del fornitore, qualora rilevasse la presenza di ulteriori rischi da interferenza, quantificarne l'eventuale importo e proporre l'integrazione delle misure di sicurezza nel DUVRI.

Art. 8 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale addetto all'appalto gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, e dal Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, approvato con Deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile nel sito web aziendale al link <https://www.aulss8.veneto.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a dare la massima diffusione di detti codici a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio.

La violazione degli obblighi previsti nei codici di condotta sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 9 – Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 24 del 30/01/2023, l'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione stessa, a pena di nullità del Contratto.

Art. 10 – Clausola sociale

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel Contratto, l'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Gli impegni di cui al comma precedente vengono assunti nei termini previsti nel Progetto di assorbimento presentato in sede di gara, eventualmente aggiornato sulla base delle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante in sede di stipula contrattuale, qualora il personale impiegato nel servizio abbia subito delle variazioni.

In caso di esuberi, la Stazione Appaltante, l'operatore economico uscente, l'operatore economico entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.

La Stazione Appaltante monitora, durante l'esecuzione del Contratto, il rispetto da parte dell'Appaltatore del Progetto assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.

Per le finalità di cui al primo paragrafo, l'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, con cadenza annuale, l'elenco del personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto. Tale elenco dovrà ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore settimanale, CCNL applicato, qualifica/profilo professionale, livelli retributivi, indennità, scatti di anzianità, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L.68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, ecc.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, l'inadempimento agli obblighi assunti con il Progetto di assorbimento potrà essere causa di risoluzione del Contratto, previa valutazione da parte della Stazione Appaltante della gravità dello stesso.

Art. 11 – Responsabilità civile e assicurazioni

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno a persone, animali o cose che si verifichi in dipendenza dell'esecuzione del servizio, anche derivante da vizio dei beni forniti o dalla condotta, attiva od omissiva, del personale dipendente o collaboratore o socio dell'Appaltatore stesso, o dal personale dipendente di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che colpisca i lavoratori dell'Appaltatore e di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, si impegna a manlevare la Stazione Appaltante dalla responsabilità patrimoniale verso terzi, in caso di danni verificatisi durante l'esecuzione del contratto e a tenerla indenne dalle azioni legali eventualmente intentate o da richieste alla stessa rivolte per i fatti sopra indicati. A tal fine, l'Appaltatore stipula e mantiene in essere per tutta la durata dell'appalto apposite polizze assicurative RCT e RCO, da produrre 10 giorni prima della stipula del contratto.

Le polizze RCT e RCO devono avere idonei massimali di garanzia, comunque non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona, e dovranno garantire le rivalse di qualsiasi Ente previdenziale o assicurativo e/o dei dipendenti e dei collaboratori dell'Appaltatore per infortuni e/o malattie professionali. L'onere relativo si intende ricompreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni non coperti da assicurazione o eccedenti il massimale di polizza.

Al fine di verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata dell'appalto, allo scadere del periodo assicurato l'Appaltatore produce alla Stazione Appaltante la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo, che deve essere complessivamente pari alla durata dell'appalto.

La mancata stipulazione o il mancato rinnovo delle polizze o la non conformità delle stesse a quanto stabilito nel presente articolo costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi del presente Capitolato.

In caso di partecipazione in forma aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato sulla garanzia definitiva.

Art. 12 – Tutela contro azioni di terzi

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultima per eventuali violazioni di diritti di marchio, di brevetto o d'autore. L'Appaltatore di obbliga a rifondere alla Stazione Appaltante le spese processuali, il risarcimento del danno ed ogni altra somma dovuta ad altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato, oltre agli ulteriori danni.

Art. 13 – Divieto di sospensione del servizio

Si veda l'art. 13 del Capitolato tecnico.

Art. 14 – Scioperi e cause di forza maggiore

Si veda l'art. 14 del Capitolato tecnico.

Art. 15 – Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto al link <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMWxD46oxH>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 16 – Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al paragrafo precedente.

Art. 17 – Prevenzione interforze illecite - Misure anticorruzione

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Art. 18 – Ulteriori obblighi informativi

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri, del subappaltatore e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del Contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla Stazione Appaltante.

Art. 19 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Stazione appaltante previa emissione di regolare fattura, sulla base dei servizi effettivamente resi. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata.

Alle fatture dovrà essere allegato un report riportante un quadro riassuntivo delle presenze e delle attività prestate, di cui all'art. 8 del Capitolato tecnico.

L'Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda ULSS n. 8 Berica e dovrà riportare:

- presenze e attività prestate, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato tecnico;
- il numero e la data dell'ordine;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Univoco Ufficio UFI8LR;
- Endpoint NSO: 52NJ07;
- Nome Ufficio: Contabilità e Bilancio – sede di Vicenza, e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it;
- ogni altra documentazione concordata con il DEC.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che remunerano ogni prestazione ed onere posto a carico dell'Appaltatore dal Contratto, dal presente Capitolato d'Oneri, dal

Capitolato Tecnico e dall'offerta tecnica, oltre che qualsiasi onere aggiuntivo che si renda necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio. L'IVA a carico dell'Azienda ULSS sarà applicata nella misura ridotta, ove prevista dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura. Il predetto pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati. Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal Contratto, dal presente Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e dall'offerta tecnica.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore, di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), le fatture devono essere emesse dalla mandataria. Il pagamento delle fatture viene eseguito unicamente nei confronti della mandataria, che provvede a sua volta al pagamento delle mandanti.

Su richiesta della mandataria, le fatture possono essere emesse da ciascun membro dell'RTI, per la quota di prestazione da questi eseguita e, in tal caso, il pagamento viene eseguito direttamente alle imprese dell'RTI. In ogni caso, la Stazione Appaltante non è responsabile in ordine alle obbligazioni interne all'RTI derivanti dal contratto d'appalto.

Le disposizioni previste per la fatturazione e il pagamento dell'RTI si applicano anche in caso di consorzi.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda ULSS, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R da parte della Stazione Appaltante.

Art. 20 – Adeguamento ai prezzi Anac o OPRVE

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio Prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicino il prezzo di riferimento del servizio in appalto, l'Appaltatore deve adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023; in mancanza di adeguamento, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

Art. 21 – Revisione prezzi e rinegoziazione

Si veda l'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

Art. 22 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al presente appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

I soggetti di cui al comma 1 devono utilizzare, per il presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'Appaltatore ed il subappaltatore comunicano all'UOC Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove previsto).

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto.

Art. 23 – Cessione dei crediti

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto del contratto, nel rispetto dell'art. 120, c. 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità, per la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione, di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento da questi utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e indicati nel presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 24 – Controlli e verifiche di conformità

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, volti a verificare che il servizio sia svolto nel rispetto degli obblighi contrattuali. A tal fine, si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti.

Per la regolare esecuzione dei contratti di forniture e servizi può essere nominato, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui è assegnato il compito di coordinare,

dirigere e monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Il DEC verrà individuato unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e rappresenterà il principale interlocutore dell'Appaltatore; per lo svolgimento delle sue funzioni potrà nominare uno o più direttori operativi a cui affidare una o più attività di controllo.

Per tutta la durata dell'appalto il DEC, anche tramite un suo delegato, verifica la conformità delle prestazioni rese a quanto contrattualmente previsto, ivi compreso il rispetto della clausola sociale di cui al Capitolato d'onori.

Entro 15 giorni dalla data della verifica, il DEC trasmette al RUP un verbale che relaziona sull'andamento dell'esecuzione del servizio e sul rispetto degli obblighi contrattuali e che comprende le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari al miglioramento delle prestazioni.

L'eventuale difformità rispetto ai documenti contrattuali riscontrata dal DEC nell'esecuzione del servizio dovrà essere comunicata al RUP nel più breve tempo possibile al fine di applicare le azioni correttive previste, nonché le eventuali penali, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'ULSS di risolvere il contratto nonché l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 25 – Penali

Si veda l'art. 11 del Capitolato tecnico.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante può assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione. Entro tale termine l'Appaltatore deve adempiere o rappresentare alla Stazione Appaltante, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante risolve il Contratto.

La Stazione Appaltante può risolvere il Contratto nei casi previsti dall'art. 122, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, quando l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1.

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara;
- mancata sostituzione, entro 5 giorni dal terzo accertamento, del personale che abbia tenuto per più di due volte o continuativamente un comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;
- reiterati ritardi delle prestazioni rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- mancata applicazione della clausola sociale;
- interruzione o sospensione del servizio non disposta dalla Stazione Appaltante;
- somma delle le penali applicate che superi il 10% del valore del Contratto;
- mancata stipula o rinnovo delle polizze RCT e RCO di cui al presente Capitolato.

La Stazione Appaltante risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al presente Capitolato;
- mancata comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- misura cautelare o rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale, disposti nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa;

- sospensione dell'attività commerciale, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata, salva l'autorizzazione alla prosecuzione l'attività emessa dall'Autorità Giudiziaria;
- cessione del Contratto non approvata o subappalto non autorizzato.

La Stazione Appaltante risolve il Contratto, ai sensi dall'art. 122, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 36/2023.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La Stazione Appaltante risolve il contratto negli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste e salvo il risarcimento del danno ulteriore, ex art. 1382 c.c.. Sono esclusi in capo alla Stazione Appaltante obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Appaltatore, cui vengono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le maggiori somme necessarie all'esecuzione o al completamento del servizio sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, maturati ad altro titolo.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 27 – Recesso unilaterale ex art. 123 D.lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell'art. 123 D.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 28 – Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. n. 241/1990 e art. 1373 c.c.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21-sexies della L. 241/1990 e all' art. 1373 c.c., la Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all' Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A/R:

- nel caso in cui una centrale di committenza, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 36/2023, abbia aggiudicato un appalto avente il medesimo oggetto del servizio;
- in caso di normativa sopravvenuta contrastante con l'esecuzione dell'appalto;
- per motivi di interesse pubblico;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti la Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite. È escluso il pagamento all'Appaltatore di penali e di ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 29 – Subappalto, cessione del contratto, vicende soggettive del contraente

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, salvo che ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento debitamente indicate in sede di offerta.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, l'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto, unitamente ai documenti di cui all'art. 119, co. 5, del D.lgs. n. 36/2023.

Prima dell'inizio della prestazione, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi dell'art. 119, c. 2-bis del D.lgs. n. 36/2023, nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del citato Decreto.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi le clausole previste nel Protocollo di legalità di cui al precedente articolo 15.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'Appaltatore, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

I pagamenti relativi alle forniture prestate dal subappaltatore e dai titolari di sub-contratti vengono eseguiti dall'Appaltatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti sono eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti nei casi previsti dall'art. 119, c. 11, del D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e dal D.lgs. n. 36/2023 in tema di subappalto.

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, c. 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023. Nel caso in cui all'aggiudicatario succeda un altro operatore, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, quali cessioni, fusioni e incorporazioni, che comportino successione nei rapporti pendenti, l'Appaltatore ne dà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, che approva la cessione del contratto, qualora il cessionario soddisfi gli iniziali criteri di selezione.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda ULSS n. 8 Berica rilascia all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti l'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 Berica in materia di protezione dei dati personali.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023, dalla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), dalle banche dati di altri Enti Pubblici e dalle banche dati utilizzate dall'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 Berica, con sede in Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Asseberg, Tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della Protezione dei Dati è LTA S.r.l., E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, in particolare dal D.lgs. n. 36/2023, e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati, altresì, al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. n. 241/1990 e all'art. 5, cc. 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013, nonché l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'ANAC, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia delle entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della concessione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 della L. n. 241/1990 e art. 5, cc. 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013, nonché gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.aulss8.veneto.it.

I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di emanazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Art. 31 – Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 Berica in materia di dati personali (consultabile sul sito web aziendale al seguente link: <https://www.aulss8.veneto.it/apridoc/C258A0657DC048A9A7863DF3E4ED299725516>), l'Appaltatore sarà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del contratto. Il modello di accordo di nomina è consultabile sul sito web aziendale al link <https://app.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2025/09/Accordo-per-la-nomina-Responsabile-ART-28-GDPR.pdf>.

Art. 32 – Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- PEC (Posta Elettronica Certificata),
- lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, indica la sede legale, la PEC ed il telefax ai quali vengono dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Art. 33 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte istante. Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Art. 34 – Foro competente

Per tutte le controversie eventualmente insorte tra le parti, in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 35 – Modifiche del contratto, norme finali e di rinvio

Durante il periodo di efficacia, il contratto può essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e le norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.